

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “P.I.C.C.O.L.I.” – PIANI DI INTERVENTO PER LE COMPETENZE, LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E L’INNOVAZIONE LOCALE”, ATTUATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO COMPLESSO “RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI”, CUP J59D20000000007 – ASSE 1 – OBIETTIVI SPECIFICI 1.2, 1.3, 1.5 E ASSE 3 – OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020 – CODICE PROGETTO ANCI 676

CAPO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Disciplinare individua principi, criteri e modalità per il conferimento da parte dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (d’ora in avanti ANCI o Associazione) di incarichi individuali di consulenza, docenza o collaborazione professionale, a soggetti esperti esterni alla stessa, nell’ambito del **Progetto “P.I.C.C.O.L.I.” – PIANI DI INTERVENTO PER LE COMPETENZE, LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E L’INNOVAZIONE LOCALE”** (d’ora in avanti solo il "Progetto") attuato nell’ambito del progetto complesso “RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI”, – ASSE 1 – OBIETTIVI SPECIFICI 1.2, 1.3, 1.5 E ASSE 3 – OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020 coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP).
2. Il conferimento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità utilizzando procedure coerenti con i principi dell’art.7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del “Regolamento per il

conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato dall’Agenzia di Coesione.

A tali fini viene istituito un *Elenco dei consulenti e collaboratori esperti del Progetto “P.I.C.C.O.L.I.” – PIANI DI INTERVENTO PER LE COMPETENZE, LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E L’INNOVAZIONE LOCALE*” (d’ora innanzi denominato per brevità solo “Elenco”).

3. Si intendono per “incarichi individuali”:
 - a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’Elenco;
 - b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
 - c) le prestazioni occasionali che, pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo, si caratterizzano per l’occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d’opera.
4. Gli incarichi individuali possono essere assegnati a esperti esterni, nelle ipotesi individuate dal Codice Civile Libro Quinto– Titolo terzo, per i quali sia stata accertata preventivamente l’impossibilità di far fronte con personale interno dell’ANCI e che abbiano ad oggetto prestazioni di natura temporanea e che non riguardino compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

Art. 2 – Esclusioni dalle procedure previste dal presente Disciplinare

1. Le disposizioni di cui al presente Disciplinare non si applicano:
 - a) alle collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese;
 - b) agli incarichi legati all’esecuzione di attività che necessitino il ricorso a competenze protette da diritto di autore o da altri diritti di privativa;

- c) agli incarichi conferiti per l'esercizio delle attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica e culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) agli incarichi attribuiti a personale per il quale non sono previsti corrispettivi economici ma che hanno titolo ad effettuare missioni per il progetto nell'interesse dell'Associazione;
- e) agli appalti e alle esternalizzazioni per l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, necessari per raggiungere gli scopi del progetto, regolamentati dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).

CAPO 2 - CONFERIMENTO INCARICHI

Art. 3 – Criteri e requisiti generali per il conferimento degli incarichi

1. L'Associazione ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nell'Elenco dei consulenti e collaboratori di cui all' articolo 1, sulla base delle esigenze e degli specifici fabbisogni espressi nel progetto di dettaglio P.I.C.C.O.L.I., così come approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), nonché nei Piani di intervento di ciascun Progetto locale presentato dai Comuni e approvati dal DFP.
2. Il conferimento di incarichi di collaborazione professionale viene di norma attivato dal Responsabile di Progetto o da altro soggetto dallo stesso delegato.
3. Per ciascun incarico devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
4. Per il conferimento di un incarico, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale, e non essere destinatari di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) non essere sottoposti a procedimenti penali;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

f) l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso ovvero di condizioni di conflitto di interesse.

Possono inoltre partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente

Art. 4 – Individuazione del fabbisogno

1. Sulla base delle esigenze e dei fabbisogni emersi per l'attuazione del Progetto e/o dei Piani di intervento, il Responsabile del Progetto di ANCI, o suo delegato, provvede a individuare:

a) l'oggetto dell'incarico;

b) i titoli di studio: Diploma o Laurea sulla base del profilo professionale ricercato;

c) la descrizione della professionalità richiesta e degli anni minimi di esperienza richiesti;

d) indicazione dell'ambito tematico di competenza e la zona territoriale di riferimento (qualora necessario) di cui all'articolo 12;

e) la durata dell'incarico e il compenso previsto, nonché le relative modalità di pagamento;

f) la quantificazione delle giornate di impegno stimate all'espletamento dell'incarico.

Art.5 – Modalità di affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi potranno essere affidati esclusivamente a personale esterno iscritto all'Elenco costituito appositamente secondo le modalità stabilite al CAPO 3 del presente Disciplinare, fatta eccezione per le esclusioni di cui all'art.2.
2. A seguito dell'esito negativo della verifica relativa alla disponibilità di professionalità interne dell'ANCI, il Responsabile di Progetto, o suo delegato, istruisce il procedimento per l'affidamento dell'incarico mediante:
 - a) affidamento diretto, esclusivamente nei casi disciplinati all'art. 6.
 - b) procedura comparativa secondo le modalità disciplinate all'art. 7.

Art. 6 – Conferimento incarichi in via diretta

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa di cui all'articolo 7, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'art. 2 e verifica dei requisiti generali indicati al comma 4 dell'articolo 3, può avvenire, tra i soggetti iscritti all'Elenco di cui all'art. 9, esclusivamente in una delle seguenti ipotesi:
 - a) in casi di assoluta urgenza tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa determinata dalla imprevedibile necessità in relazione a un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
 - b) quando si tratta di attività complementari e/o integrative, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività possono essere affidate direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - c) qualora la collaborazione sia meramente occasionale e si esaurisca in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comporti, per sua stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quale ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza,

la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008);

d) qualora a seguito dell'avvio della procedura comparativa di cui all'art. 6 non risulti idoneo alcun iscritto ovvero risulti uno solo;

2. Ogni conferimento dovrà essere dettagliatamente motivato in relazione alla sussistenza di almeno una delle citate ipotesi.

Art.7 – Procedura comparativa per i soggetti iscritti all'Elenco

1. I candidati vengono iscritti nell' Elenco, sulla base della procedura comparativa indicata all'art. 10 tenendo conto degli Ambiti tematici di competenza indicate, degli anni di esperienza richiesti e della zona territoriale di riferimento per la quale sarà individuato il relativo fabbisogno. Esso rappresenta quindi un Elenco di soggetti idonei cui conferire incarichi mediante una ulteriore procedura comparativa tra gli stessi nelle modalità di seguito indicate.

2. Il Responsabile di Progetto, o suo delegato nominato appositamente responsabile del procedimento, individuati gli esperti, tra quelli iscritti nell'Elenco nel relativo Ambito tematico di competenza e nella zona territoriale, che abbiano i requisiti stabiliti per lo specifico fabbisogno come individuati all'art.4, avvia apposita procedura comparativa mediante una lettera d'invito.

3. Non possono essere individuati esperti che abbiano incarichi in corso con ANCI per il progetto PICCOLI.

4. La lettera di invito deve riportare:

- l'oggetto dell'incarico;
- la descrizione della professionalità e degli anni minimi di esperienza richiesti;
- indicazione dell'ambito tematico di competenza e la zona territoriale di riferimento (qualora necessario) di cui all'articolo 13;

- la durata dell'incarico e il compenso previsto, nonché le relative modalità di pagamento;
 - la quantificazione delle giornate di impegno stimate per l'espletamento dell'incarico;
 - le modalità operative mediante cui avverrà la procedura comparativa: criteri di valutazione, eventuale documentazione richiesta per la valutazione, tempi e modalità di espletamento della procedura e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della selezione.
5. La procedura comparativa tra i candidati che abbiano risposto all'invito deve avvenire tra:
 - a) almeno 3 esperti, per gli incarichi di importo fino a 20.000,00 (ventimila/00) euro;
 - b) almeno 5 esperti, per gli incarichi di importo superiore a 20.000,00 (ventimila/00) euro.
 6. I candidati invitati alla procedura comparativa sono individuati in base al punteggio attribuito nella valutazione ai fini dell'iscrizione nell'Elenco (almeno i primi 3 o almeno i primi 5 in ordine decrescente di punteggio), ai sensi del successivo articolo 10. A parità di punteggio verrà effettuato un sorteggio con modalità certificabili.
 7. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione di Valutazione, appositamente nominata dal Responsabile del procedimento, costituita da almeno tre componenti interni all'Associazione o esterni, anche facenti parte di Pubbliche Amministrazione, di enti strumentali di ANCI e/o di Anci Regionali, esperti nelle materie oggetto dell'Avviso. Ai sensi della vigente normativa in tema di "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", i componenti della Commissione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge.
 8. Al termine della valutazione, di cui viene redatto verbale, viene formata una graduatoria i cui esiti verranno pubblicati sulla Piattaforma telematica di ANCI.
 9. Il Responsabile del Progetto o la Commissione verificheranno, ai fini della loro ammissibilità, che le candidature siano pervenute entro i termini e con le

modalità previste dall'invito, con riferimento alla regolarità e completezza formale della documentazione necessaria. La Commissione, con riferimento alle candidature ammesse, procede in seguito con la propria attività valutativa di cui ai successivi commi. La Commissione espleta l'attività valutativa, con colloquio o prova scritta, secondo le modalità indicate nell'invito. L'Anci, in relazione a particolari e motivate esigenze, può prevedere nell'invito di procedere con modalità diverse di comparazione, anche sulla base del solo confronto dei curricula. Delle attività svolte dalla Commissione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti; i verbali della procedura comparativa espletata e la relativa graduatoria di merito sono approvati dal Responsabile del Procedimento.

Art.8 - Conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi, senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinati da appositi contratti di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico, sono conferiti, a firma del Responsabile del Progetto.
2. Preventivamente alla stipula del contratto, l'ANCI, provvede ad effettuare idonei controlli ai sensi della vigente normativa e di eventuali ulteriori disposizioni interne. Nel dettaglio l'ANCI si accerta che ci sia:
 - assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, mediante casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale;
 - dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità;
 - previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza solo nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001.

3. Per le dichiarazioni diverse da quelle ai punti precedenti e contenute nella domanda di partecipazione presentata dai candidati ANCI provvederà ad effettuare, su un campione pari al 20% (in modalità continuativa nella misura di 1 ogni 5) dei vincitori, idonei controlli.
4. I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 43 (Accertamenti d'Ufficio) del D.P.R. n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Se le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentano delle irregolarità o delle omissioni d'ufficio, ma non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione informa l'interessato dell'irregolarità perché provveda alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
5. In ogni caso ANCI si riserva la possibilità di procedere ai medesimi controlli nei confronti dei soggetti non vincitori, anche previa estrazione a campione. Si applicano, ove ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
6. Qualora richiesto dall'Associazione, il soggetto incaricato dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione dell'incarico entro 7 gg. dalla data di formale comunicazione di affidamento dell'incarico. Detta documentazione dovrà essere consegnata al Responsabile del procedimento che procederà attraverso gli uffici competenti alla predisposizione dell'incarico. Decorso tale termine, e in assenza di accettazione dell'incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
7. In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti, ANCI potrà richiedere al candidato la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine non inferiore a 7 gg. per la produzione della stessa. Nel caso l'insufficienza dovesse permanere, decorso tale termine, l'affidamento non sarà perfezionato e si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

8. Il contratto contiene, in ogni caso, i seguenti elementi:

- identità delle parti e professionalità dell'incaricato;
- individuazione delle prestazioni richieste;
- durata della prestazione, anche presunta, che potrà corrispondere a quella del numero di giornate/persona stimate;
- luogo di svolgimento della prestazione, ove applicabile;
- misura del compenso;
- adempimenti richiesti all'esperto ai fini del pagamento del compenso nonché le modalità di erogazione;
- regime degli oneri previdenziali e fiscali;
- obblighi in materia di riservatezza nonché l'obbligo ad osservare il Codice di comportamento di ANCI;
- disciplina del recesso del rapporto;
- il foro competente per la risoluzione delle controversie.

CAPO 3 - ISTITUZIONE E GESTIONE ELENCO

Art. 9 – Elenco dei consulenti e dei collaboratori del progetto P.I.C.C.O.L.I. dell'ANCI

1. I professionisti da incaricare devono, di regola, essere già iscritti all'apposito Elenco dei consulenti e dei collaboratori istituito dall'Associazione per il progetto PICCOLI, accessibile sul sito istituzionale della stessa all'indirizzo www.anci.it
2. Gli iscritti all'Elenco sono esclusivamente persone fisiche esterne all'ANCI non legate ad essa da un rapporto di lavoro dipendente.
3. L'iscrizione all'Elenco potrà avvenire a seguito della pubblicazione di uno specifico avviso di iscrizione.
4. L'iscrizione all'Elenco non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche né all'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma determina unicamente l'idoneità dell'iscritto.
5. L'inserimento dei dati e del curriculum vitae non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi.

6. Con l'iscrizione all'Elenco i candidati prendono atto e accettano le procedure utilizzate da ANCI e illustrate nel presente Disciplinare.

Art.10 - Requisiti di partecipazione e valutazione delle candidature

1. I soggetti che si candidano ad essere iscritti in Elenco devono possedere, a pena di cancellazione, i requisiti di carattere generale di cui all'art. 3 ed essere in possesso del requisito di particolare e comprovata esperienza per il numero di anni dichiarati nella candidatura.
2. Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella domanda di iscrizione all'Elenco. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.
3. Per poter essere inserito nell'Elenco, il curriculum vitae di ciascun soggetto richiedente sarà oggetto di una valutazione da parte di un'apposita Commissione individuata dal Responsabile di progetto.
4. La Commissione sarà composta da n. 3 soggetti individuati esternamente all'ANCI e/o internamente. Tali componenti della Commissione potranno anche essere nominati nelle commissioni di valutazione di cui all'art. 8.
5. Ai fini della corretta ed uniforme attribuzione dei punteggi inerenti il curriculum vitae, l'avviso per l'iscrizione all'Elenco dovrà indicare una griglia di valutazione contenente i punteggi da attribuire ai titoli di studio, all'esperienza specialistica.
6. Il punteggio massimo che ciascun soggetto richiedente l'iscrizione potrà ottenere sarà pari a 30 e potrà essere inserito nell'Elenco solo qualora il punteggio assegnato sia superiore alla soglia minima di 21 punti.
7. Il punteggio assegnato ai soggetti idonei ad essere iscritti in Elenco viene tenuto in considerazione ai fini delle successive fasi di valutazione allo scopo di individuare i candidati da invitare per ciascuna posizione aperta, come indicato all'art. 7.
8. L'Elenco si aggiorna con una periodicità mensile. La commissione procede alla valutazione delle domande in base al loro ordine cronologico di arrivo e

pubblica i risultati dell'attività istruttoria ogni due mesi in concomitanza dell'aggiornamento dell'Elenco.

Art.11- Modalità d'iscrizione

1. L'iscrizione all'Elenco avverrà esclusivamente in modalità telematica con procedure che saranno disciplinate dall' apposito avviso pubblico di richiesta di iscrizione.
2. Per poter presentare la domanda di iscrizione all'Elenco, il candidato dovrà registrarsi online seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma elettronica predisposta da ANCI, tramite il link indicato nell'Avviso. Per poter procedere al perfezionamento della registrazione il candidato dovrà inserire i dati richiesti oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni relative all'iscrizione all'Elenco. Il buon esito della suddetta procedura verrà comunicato al candidato, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione, unitamente alle credenziali di accesso, che dovranno essere utilizzate ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione all'Elenco.
3. La domanda di iscrizione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere compilata online, in lingua italiana, secondo il format presente nell'avviso pubblico. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione sarà riconosciuto valore di autocertificazione e, pertanto, non sarà necessario allegare alcuna documentazione attestante quanto dichiarato. Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.
4. Ai fini del perfezionamento della domanda il candidato dovrà compilare il format predisposto da ANCI con indicazione degli anni di esperienza maturata per ciascun ambito tematico di cui si dichiara competenza, allegare il curriculum vitae in formato europeo dando evidenza degli anni di esperienza maturata, un documento di riconoscimento in corso di validità e l'autocertificazione relativa ai requisiti richiesti nonché autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le

domande prive di autocertificazione non verranno acquisite dal sistema. È facoltà degli interessati esercitare, in qualsiasi momento, i diritti concernenti i propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sopra citato.

Art.12 – Validità dell'Elenco ed Esclusioni

1. L'iscrizione all'Elenco avverrà solo a seguito di attività valutativa compiuta dalla Commissione di cui all'art 10, che avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, comprensiva dei documenti richiesti. Il termine può essere prorogato fino a 90 giorni in funzione della numerosità delle domande presentate. L'avvenuta iscrizione, ovvero il rigetto della domanda per carenza dei requisiti, verrà comunicata a mezzo PEC. Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta saranno richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Se entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni si procederà al rigetto della richiesta di iscrizione. A pena di cancellazione dall'Elenco, l'interessato è tenuto a informare l'ANCI tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute in relazione a quanto dichiarato. ANCI si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di controllare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese dall'interessato. Nel caso in cui ANCI rilevi una difformità rispetto a quanto dichiarato provvederà all'immediata cancellazione del soggetto dall'Elenco. Il possesso e l'indicazione della PEC, la cui titolarità sia associata all'identità del candidato, sono necessari al fine di garantire la massima certezza alle comunicazioni. In mancanza, non sarà possibile accogliere la richiesta di inserimento nell'Elenco.
2. Non è previsto alcun termine di scadenza per presentare la domanda di iscrizione all'Elenco. L'iscrizione all'Elenco ha durata annuale e, decorso tale periodo, la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata pena la cancellazione. Gli iscritti all'Elenco hanno, altresì, l'obbligo di comunicare ad ANCI, sempre mediante la piattaforma online dedicata, qualsivoglia variazione dei dati anagrafici nonché di indirizzo di residenza/domicilio. Gli iscritti

prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e quanto diversamente accertato da ANCI comporterà - salvo la facoltà di ANCI di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente - la cancellazione dall'Elenco, la risoluzione immediata di qualsiasi rapporto contrattuale in essere con riserva di richiedere il risarcimento dei danni, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con ANCI. L'Associazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione idonea a specificare e/o a certificare l'esperienza professionale dichiarata.

Art.13 – Ambiti tematici di competenza e zone territoriali di riferimento

1. Il candidato, al momento dell'iscrizione deve indicare un massimo di 3 aree di competenza, segnalando eventuali ambiti specifici, nei quali ritiene aver maturato competenze ed esperienze.
2. Gli Ambiti tematici di competenza elencati sono quelli in cui opera il progetto PICCOLI e sono di riferimento per la specificazione delle competenze e dell'esperienza professionale:
 - a) Appalti pubblici (area giuridica);
 - b) Anticorruzione e trasparenza (area giuridica);
 - c) Gestioni associate (area giuridica);
 - d) Reclutamento e gestione del personale, organizzazione degli enti locali (area economico-gestionale);
 - e) Servizi pubblici locali (area giuridica);
 - f) Gestione bilancio e contabilità (area economico-finanziaria);
 - g) Riscossione tributi e entrate (area economico-finanziaria);
 - h) Gestione risorse provenienti da programmazione europea (area economico-finanziaria);
 - i) Project management e coordinamento di risorse umane (area economico-gestionale);
 - j) Digitalizzazione;
 - k) Comunicazione, produzione di contenuti e animazione community.

3. Ulteriori Ambiti tematici competenza potranno essere attivate da appositi ulteriori avvisi di iscrizione all'Elenco.
4. Ciascuna candidatura è automaticamente riferita all'espletamento della prestazione sull'intero territorio nazionale. Ciascun candidato ha la facoltà di indicare per quale zona territoriale di riferimento si candida a collaborare per le giornate di affiancamento on the job, tra quelle indicate nell'avviso d'iscrizione all'Elenco.
5. Rispetto ai suddetti Ambiti, il candidato può esprimere la propria disponibilità ad effettuare delle attività di docenza, da espletare sempre nell'ambito del Progetto P.IC.C.O.L.I.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 14 – Pubblicità

1. Il presente Disciplinare è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale di ANCI: www.anci.it - Sezione Società trasparente. L'ANCI si riserva la facoltà di apporre in ogni momento e senza preavviso, modifiche o integrazioni al presente Disciplinare che saranno pubblicate sul sito istituzionale www.anci.it - Sezione Società trasparente.

Art. 15 – Pubblicità degli Incarichi

1. In adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti e ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., si informa che ANCI renderà pubblici gli elenchi dei propri collaboratori/consulenti sul sito istituzionale, indicando l'oggetto, la durata, il compenso dell'incarico, e il relativo curriculum vitae nell'apposita sezione del sito web.

Art. 16 - Codice di Comportamento dell'ANCI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'Anci adottato dal Comitato Direttivo del 15 maggio 2017 - pubblicato sul sito web istituzionale, per quanto compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi, sono estesi a tutti gli esperti incaricati a norma del presente

Disciplinare. La presente disposizione è richiamata nei singoli contratti individuali.

Art.17 - Responsabile Elenco del progetto PICCOLI

1. Responsabile della tenuta e della gestione dell'Elenco, nonché Responsabile del Progetto e del Procedimento è Lara Panfili, Direttore Amministrativo ANCI. La stessa è altresì titolare della casella di posta elettronica certificata albopiccoli@pec.anci.it.

Art. 18 - Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 Regolamento (UE) n. 2016/679, denominato "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'ANCI gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco fornitori e degli operatori economici che parteciperanno alle procedure di affidamento. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali nelle modalità richieste dalla procedura on-line dell'Elenco collaboratori e consulenti dell'ANCI.

Roma, 06/08/2021

f.to

Lara Panfili

Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/93